NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI, TEMPORANEE

Art. 4

La presente legge entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 10 settembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni, temporanee
Estremi	Legge 13 agosto 1940, n. 1222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-di-importazioni-ed-esportazioni-1222-1940/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it